

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ALLOGGI DELLA FONDAZIONE ANTONIO CACCIA E MARIA BURLO GAROFOLO

1) La Fondazione A. Caccia e M. Burlo Garofolo concede alloggi a famiglie o persone singole residenti nella Provincia di Trieste, che abbiano contingenti difficoltà, per le loro condizioni economiche, a procurarseli autonomamente.

2) Non possono essere assegnatari coloro i quali già risultino proprietari, usufruttuari o conduttori di altro alloggio, o che l'abbiano ad altro titolo in godimento.

3) Possono essere assegnatari di alloggio coloro i quali siano residenti nella Provincia di Trieste da almeno cinque anni.

I richiedenti l'assegnazione devono alternativamente avere la seguente situazione personale:

a) essere assistiti dalla Pubblica Amministrazione;

b) essere destinatari di sfratto esecutivo in assenza di altra soluzione abitativa nell'edilizia pubblica o privata;

c) essere costretti dalla propria condizione a una coabitazione forzata, che provochi un grave e comprovato disagio;

d) condurre in locazione un alloggio il cui canone sia insostenibile in rapporto al reddito familiare;

e) abitare in alloggi fortemente degradati o in ricoveri precari;

f) trovarsi in altre situazioni di evidente disagio, da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

4) Le domande di assegnazione devono essere indirizzate alla Fondazione su modulo pre-stampato a cura della Fondazione e devono contenere gli estremi di identificazione del richiedente e del suo nucleo familiare nonché l'esposizione dei disagi lamentati.

Alla domanda devono essere altresì allegati i seguenti documenti:

- a) certificazione in carta semplice relativa a cittadinanza, residenza e stato di famiglia;
- b) autodichiarazione dei redditi o copia dell'ultima dichiarazione;
- c) eventuale dichiarazione di assistenza rilasciata da Ente Pubblico e/o relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Trieste o di altri enti o istituzioni che svolgano attività nel campo socio-assistenziale;
- d) eventuali attestazioni o dichiarazioni comprovanti i disagi abitativi di cui all'articolo precedente lettere a), b), c), d), e), f).

5) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nell'esame delle domande, nella scelta dell'assegnatario, si atterrà innanzitutto ai criteri dell'urgenza di sistemazione alloggiativa e della condizione socio-economica dei richiedenti.

6) Gli inquilini sono tenuti annualmente a presentare alla Fondazione la documentazione relativa alla propria situazione reddituale. La mancata presentazione di tale documentazione abiliterà il Consiglio di Amministrazione a disdettare il contratto per ottenere il rilascio

dell'alloggio. Allegata al presente Regolamento e facente parte integrante dello stesso la tabella riferita ai limiti di reddito per l'accesso e il mantenimento di un alloggio fondazionale.

7) Il canone originario potrà essere rideterminato in base alle variazioni di reddito del nucleo familiare.

In situazioni di particolare disagio, il Consiglio di Amministrazione, su documentata richiesta dell'interessato, avrà la facoltà di abbuonare una o più mensilità del canone.

8) La Fondazione si riserva la facoltà di ispezionare, con preavviso di almeno cinque giorni, gli immobili locati al fine di constatarne lo stato di manutenzione.

Qualora la Fondazione riscontrasse un prolungato mancato utilizzo dell'alloggio o un uso improprio da parte del conduttore, avrà facoltà di intimare disdetta del contratto e l'alloggio dovrà essere riconsegnato da parte dell'inquilino entro due mesi.

9) Il godimento dell'alloggio compete esclusivamente al conduttore e al nucleo familiare da lui indicato nella domanda di assegnazione.

Nell'ipotesi in cui il conduttore intendesse ospitare nell'alloggio uno o più persone, dovrà presentare apposita domanda scritta, specificandone i motivi.

La Fondazione, ove ritenesse i motivi fondati, potrà concedere l'autorizzazione, che comunque sarà da intendersi temporanea e precaria,

senza diritto di subingresso nel rapporto per le persone ospitate nell'ipotesi di decesso o di abbandono dell'alloggio da parte del conduttore.

10) In caso di morte dell'assegnatario, separazione o abbandono dell'alloggio, i familiari conviventi avranno diritto di subentro nel rapporto, solo se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento.

11) La Fondazione in ogni caso ha facoltà, previa consultazione con i Servizi Sociali e con gli eventuali organi preposti al recupero e sostegno dell'assegnatario, di risolvere in ogni tempo il rapporto con preavviso di tre mesi, ove l'assegnatario dimostri totale mancanza di impegno volto a consentirgli quel recupero socio-economico per il quale l'alloggio gli era stato assegnato.